

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie (Altri veicoli)

HDI
ASSICURAZIONI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

- Documento realizzato l' 8 maggio 2023

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Carige Auto Più"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che garantisce la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motoveicoli, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus-malus con o senza franchigia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza;
- ✓ L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di **6,450 milioni di euro** per i danni alla persona e di **1,300 milioni di euro** per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

- ✓ Incendio e/o Furto (opzionale);
- ✓ Eventi Speciali (opzionale per autocarri fino a 35 quintali);
- ✓ Cristalli (opzionale per autocarri e autocaravan): (Pacchetto A)
- ✓ Eventi Naturali (opzionale per autocarri e autocaravan) (Pacchetto B);
- ✓ Infortuni del conducente (opzionale);
- ✓ Tutela Legale (opzionale);
- ✓ Assistenza (opzionale per autoveicoli per trasporto cose e/o persone, rimorchi e autocaravan).



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing, per i danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti sopraccitati, per i danni a cose;
- ✗ I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto, ove l'Assicurato sia una Società, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! Veicolo non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria;
- ! Conducente non abilitato alla guida;
- ! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di S. Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché in Croazia, in Serbia, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera e ad Andorra.
- ✓ L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La polizza devi pagarla al rilascio della polizza ed ha durata annuale. Pertanto, salvo contratti emessi in forma temporanea, deve essere pagata per l'intera annualità, mediante addebito in c/c.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o - se precedente - fino all'entrata in copertura della nuova polizza. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree private aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo SSN.